



Ordinanza del Sindaco

Numero

14

del 25-03-2020

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Sud Sardegna)
Via Trento, 2 – 09037 S. Gavino M.le (SU)

Codice Fiscale: 82001790920
Partita IVA: 00611440926

Centralino: 070 937491

Posta certificata:
protocollo.sangavino@pec.comunas.it
Sito Web:
www.comune.sangavinomonreale.vs.it

Oggetto: *RETTIFICA ORDINANZA N. 13 DEL 25/03/2020: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 A TUTELA DELLA CITTADINANZA*

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di marzo, il Sindaco, Tomasi Carlo

PREMESSO che l'Ordinanza n. 13 del 25/03/2020 conteneva alcuni errori materiali e refusi di stampa, si provvede a rettificarla nel modo seguente:

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020;

Dato atto che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto per ultimo il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Valutato quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 o, per il quale "Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1°, l'autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";

Considerato che, per la tutela della salute dei cittadini ed in particolare delle fasce deboli occorre porre in essere ogni e qualsiasi accorgimento che eviti lo spostamento delle persone anche all'interno del proprio Comune di residenza che non siano motivate dalle esigenze strettamente necessarie ai casi richiamati;

Considerata l'esiguità delle risorse umane a disposizione dell'Ente per assicurare i controlli previsti dal DPCM e ravvista la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce.

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile misura finalizzata a scoraggiare l'uscita da casa e quindi di contenimento, a titolo precauzionale, nel territorio comunale, della diffusione del contagio da COVID19 e ottimizzare nello stesso tempo le attività degli operatori di polizia giudiziaria preposti al controllo;

Visto per ultimo il DPCM 23 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti per l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 emanate dal Presidente della Regione Sardegna e in particolare l'Ordinanza n. 11 del 24/03/2020;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n. 5 del 11.03.2020, n. 6 del 13/03/2020, n. 8 del 17.03.2020 e n. 10 del 20.03.2020 e n. 11 del 21.03.2020;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 7 del 13.03.2020 e n. 12 del 23.03.2020 "EMERGENZA CORONA VIRUS (COVID-19) - ATTIVAZIONE C.O.C.";

DATO ATTO che data odierna è stata acquisita l'informazione di un caso di positività COVID-19 sul territorio comunale;

Visto il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ORDINA

in attuazione dei DPCM citati in premessa e dell'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, al fine di implementare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 con decorrenza immediata e in via precauzionale sino al 3 aprile 2020:

SI CONFERMANO le disposizioni già adottate con le precedenti ordinanze e con le specifiche integrazioni di cui ai punti seguenti,

- è vietato l'accesso di persone all'interno di parchi, aree gioco e giardini pubblici, delimitati o non delimitati con recinzioni e/o cancelli;
- è vietata, la sosta e la permanenza di persone all'interno di piazze e spazi pubblici, delimitati o non delimitati con recinzioni e/o cancelli, quali Piazza Marconi, Piazzetta Mercato, Piazza Resistenza, Piazza Battisti, parcheggio Via Po, Piazza del Convento, parcheggio Via Piave, Piazzetta Via Trento angolo Via Milano, Piazza Salvo d'Acquisto, Piazza Gramsci, Piazza Tedde, Piazza Mameli, Piazza Risorgimento, Piazza Santa Teresa, parcheggio fronte ospedale, parcheggio stazione ferroviaria e simili;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto su spazi e vie pubbliche;
- l'attività motoria all'aperto è consentita purché svolta individualmente, in prossimità della propria abitazione entro la distanza di mt. 100 dalla suddetta abitazione e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- è vietato, per i cittadini proprietari di giardino annesso alla propria abitazione, passeggiare con animali domestici; per i cittadini che non dispongono di giardino è consentito il passeggio con gli animali domestici solo nelle aree in prossimità della propria abitazione, entro la distanza di mt. 100 e in ogni caso solo per situazioni di estrema necessità;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno della stazione ferroviaria, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
- restano aperti quelli siti nell'ospedale, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- È consentita limitatamente ai giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare e da attuarsi prioritariamente da soggetti d'età inferiore ai 67 anni; restano consentiti solo gli approvvigionamenti di cibo agli animali detenuti nelle località campestri, anch'essi da attuarsi prioritariamente da soggetti d'età inferiore ai 67 anni;

- Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, **è vietata l'apertura nella giornata di domenica** di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM dell'11.3.2020;
- È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, **una sola volta al giorno**, dalla propria abitazione per provvedere all'acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all'acquisto di farmaci;
- al fine di regolare quanto più possibile il dettato del punto precedente è fatto obbligo per le attività commerciali di intraprendere tutte le iniziative volte a disincentivare la vendita di piccoli quantitativi di prodotti ripetutamente acquistati, nel corso delle giornate, dagli stessi individui;
- obbligo d'utilizzo per tutti gli esercenti attività aperte al pubblico dei dispositivi di sicurezza personale e degli strumenti necessari a impedire la possibile diffusione del virus durante la manipolazione degli alimenti sfusi (pinze, quanti monouso ecc.);
- obbligo per tutti gli artigiani, i commercianti, i volontari che effettuano manutenzioni, consegne o servizi a domicilio di indossare i dispositivi di sicurezza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

Di inviare copia del presente provvedimento agli esercizi commerciali, e rivendite di beni autorizzati e interessati dalla presente ordinanza, all' A.T.S. Sardegna - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Sanluri; alla Stazione dei Carabinieri; al Comando della Polizia Locale del Comune; alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Prefettura al Ministero della Salute ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell'Ordine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
f.to **Carlo Tomasi**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-03-2020 al 09-04-2020

San Gavino Monreale, 25-03-2020

L'INCARICATO
f.to **Uras Davide**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara
che la presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE.**

San Gavino Monreale, 25/03/2020

IL FUNZIONARIO
